

# Contratto continuativo di cooperazione in appalto pubblico – Sì al Reverse Charge

15 Aprile 2020

Fatturazione con il meccanismo del *reverse charge* per lavori edili eseguiti, nei confronti di un'impresa appartenente ad un'ATI, in dipendenza di un "contratto continuativo di cooperazione quadro", stipulato a valle di un appalto pubblico.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n. 104/E del 14 aprile 2020**, in risposta ad un'istanza d'interpello avente ad oggetto l'applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile (cd. "*reverse charge*") nel settore delle costruzioni, in relazione alla fattispecie relativa a prestazioni eseguite in dipendenza di un contratto di subappalto (art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).

Nel caso di specie l'**impresa istante**, operante nel settore delle costruzioni, svolge attività nell'ambito degli appalti pubblici, e **stipula** un cd. "**contratto continuativo di cooperazione quadro**" ai sensi dell'art.105, co.3, lett.c-bis del D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) con un'altra impresa, svolgente anch'essa attività edile, per l'esecuzione, tra l'altro, di lavorazioni quali movimento terra, posa di tubazioni, esecuzione e ripristino di pavimentazioni.

Al riguardo, l'**istante chiede di sapere se, nell'ipotesi di aggiudicazione di un contratto d'appalto pubblico**, per l'esecuzione del quale si è costituita in ATI insieme ad altre imprese, le **lavorazioni affidate a terzi mediante un "contratto continuativo di cooperazione quadro"**, riferite alla **manutenzione ed allacciamento a reti di acquedotto, fognatura e gas**, ricadano nel campo di applicazione del "**reverse charge**".

In merito, l'Agenzia delle Entrate richiama, in linea generale, i propri precedenti chiarimenti sulle **condizioni preliminari di applicabilità dell'inversione contabile** per le prestazioni eseguite, in **subappalto**, nel settore edile, **quali**[\[1\]](#):

- **esercizio**, per **entrambi i soggetti coinvolti** (subappaltatore e appaltatore), di un'**attività di fatto** riconducibile al **settore edile**, come individuato nella **sezione F** della **tabella ATECO 2007**;
- **esistenza di un contratto di subappalto**, avente ad oggetto prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile.

Inoltre, l'**Amministrazione finanziaria conferma** che la **qualifica del contratto** (come appalto/subappalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera) **rileva tenuto conto degli effetti prodotti** dallo stesso in base alla **comune intenzione delle parti**, e **non conta**, a tal fine, il **nomen iuris** attribuito dalle parti al contratto (*cf.*, da ultimo, R.M. 246/E/2008).

Partendo da tali premesse, con la **Risposta n.104/E/2020**, viene chiarito che anche nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti di applicazione del "*reverse charge*" (istante e società titolare del contratto di cooperazione operanti entrambe nel

settore edile e presenza di un contratto di subappalto).

Proprio in merito al secondo requisito, infatti, l'Agenzia delle Entrate specifica che non solo il **Codice dei contratti pubblici non stabilisce nessuna disciplina specifica** su requisiti e funzionamento del "contratto continuativo di cooperazione quadro", ma il **contenuto** dello stesso **si sovrappone** al **contratto di appalto principale** dal punto di vista delle prestazioni eseguite, con la conseguenza che il "contratto di cooperazione" si qualifica, nella sostanza, come un contratto di subappalto<sup>[2]</sup>.

Pertanto, si conclude nella Risposta n.104/E/2020, le **prestazioni eseguite in dipendenza del predetto "contratto di cooperazione" rientrano nel campo di applicazione dell'inversione contabile, e la società esecutrice delle lavorazioni edili deve emettere fattura senza esposizione dell'IVA**<sup>[3]</sup>.

Si ricorda che **l'impresa istante deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta**, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (di cui all'art.23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R. 633/1972).

Per completezza, si riepilogano brevemente le ulteriori ipotesi di applicazione del "reverse charge" nel settore edile, che riguardano:

- **le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento** relative ad **edifici**<sup>[4]</sup>;
- **le cessioni di fabbricati** o loro porzioni, **abitativi** o **strumentali**, per le quali nel relativo atto il **cedente** abbia espressamente **manifestato l'opzione** per **l'imposizione ad IVA**<sup>[5]</sup>.

---

<sup>[1]</sup> Cfr. la Circolare 37/E/2006 e ANCE "Reverse charge nel settore immobiliare - Nuova Guida ANCE" - ID n. 25805 del 22 settembre 2016.

<sup>[2]</sup> L'Amministrazione finanziaria, infatti, specifica che «Le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione ...possono coincidere con le attività oggetto del contratto principale così come avviene per i contratti di subappalto».

<sup>[3]</sup> In osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall'applicazione dell'imposta (art.17,co. 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972).

<sup>[4]</sup> Art.17, co. 6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.

<sup>[5]</sup> Art. 17, co. 6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972.